SANATORIA COLF E BADANTI

(ART. 1-TER, LEGGE 102 DEL 3 AGOSTO 2009)

GUIDA DETTAGLIATA ALLE REGOLE E ALLE PROCEDURE PER LA EMERSIONE DEL LAVORO DOMESTICO IRREGOLARE

Aggiornamento del 4 settembre 2009

Sono pubblicati unicamente le parti aggiornate ad integrazione della prima edizione.
I testi aggiuntivi sono riportati in caratteri blu.
I testi che sono stati sostituiti sono riportarti barrati ~~testo sostituito~~

a cura di Grabriele Brunetti, Anolf Veneto

A- I VINCOLI DELLA REGOLARIZZAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO

IL REDDITO

Alcuni sedi di Sportello Unico hanno anticipato che, al momento della convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, è possibile che vengano richiesti e considerati anche redditi aggiornati (ad esempio se la convocazione è nel 2010, i redditi del 2009. In attesa di verifica.

B- I VINCOLI DELLA REGOLARIZZAZIONE PER IL LAVORATORE

LA CITTADINANZA

I lavoratori extracomunitari muniti di permesso di soggiorno che permette lo svolgimento dell'attività di lavoro (studio, motivi familiari ex art. 19, lavoro stagionale) non vedranno modificato il loro titolo di soggiorno a seguito della regolarizzazione del rapporto di lavoro irregolare. In altre parole non vi sarà conversione.
Viceversa ai lavoratori muniti di permesso di soggiorno che non permette lo svolgimento di attività di lavoro (turismo, residenza elettiva, culto, cure mediche) verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro

LA MINORE ETA'

L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 16 anni compiuti, ai sensi dell'art.1, comma 622, della legge 27.12.2006 n. 296. Tale circostanza deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza dello straniero, debitamente vistata, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero che ha rilasciato il predetto documento, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

F- L'ITER PROCEDURALE NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE SIA CITTADINO

- italiano
- comunitario
- extracomunitario o apolide con titolo di soggiorno che autorizza l'attività lavorativa

~~L'ATTESTAZIONE ANAGRAFICA~~

~~Il lavoratore cittadino comunitario deve recarsi all'Ufficio anagrafe del luogo dove ha posto il domicilio per fare richiesta di residenza~~

~~**IL CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO**~~

~~**se** il lavoratore è cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido per lavoro subordinato~~

~~**allora** è necessario stipulare ed inviare allo Sportello Unico dell'Immigrazione del luogo ove si svolge l'attività di lavoro il Contratto di soggiorno (Mod. Q) entro 5 giorni dall'invio della domanda di emersione~~

~~**LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA**~~

~~Il lavoratore cittadino comunitario richiede l'iscrizione anagrafica nel comune ove ha posto domicilio~~

~~(D.lgs 30/2007)~~

~~LA COMUNICAZIONE DI OSPITALITA'~~

~~se il lavoratore è cittadino extracomunitario~~

~~allora colui che lo ospita entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità deve comunicarlo all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 286/1998)~~

LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA SE IL LAVORATORE E' CITTADINO COMUNITARIO

Il lavoratore cittadino comunitario richiede l'iscrizione anagrafica nel comune ove ha posto domicilio (D.lgs 30/2007)

Documenti richiesti per l'iscrizione anagrafica:
- documento di identità
- documentazione che dimostra l'attività lavorativa (contratto di lavoro e comunicazione di assunzione, buste paga)

LA COMUNICAZIONE DI OSPITALITA' SE IL LAVORATORE E' CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

Se il lavoratore è cittadino extracomunitario allora colui che lo ospita entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità deve comunicarlo all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 286/1998).

COSA SERVE PER COMPILARE LA COMUNICAZIONE di OSPITALITA'
Documenti necessari:
- il codice fiscale di colui che ospita
- il documento di identità di colui che ospita
- la residenza (indirizzo) di colui che ospita
- il passaporto della persona ospitata
- i dati riguardanti il fabbricato che si cede (indirizzo e caratteristiche)

Copia della comunicazione va conservata per la procedura di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEL LAVORATORE SE IL LAVORATORE E' CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

Il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero sia fornita dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria. Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere presentato il certificato di idoneità alloggiativa o la ricevuta attestante l'avvenuta richiesta (rilasciato dal Comune o dalla ASL competenti per territorio) nonché la documentazione dell'effettiva disponibilità dell'alloggio.
Se la locazione è a carico del datore di lavoro, egli ha facoltà di rivalersi delle spese

eventualmente sostenute per la messa a disposizione dell'alloggio trattenendo, dalla retribuzione mensile, una somma massima pari ad un terzo del suo importo netto.

L'IDONEITA' ALLOGGIATIVA SE IL LAVORATORE E' CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide prevede la disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica Idoneità alloggiativa ovvero l'idoneità igienico sanitaria.
L'idoneità alloggiativa si richiede presso l'Ufficio tecnico del comune ove è situato l'alloggio mentre l'idoneità igienico sanitaria si richiede presso l'USL competente

IL CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SE IL LAVORATORE E' CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

se il lavoratore è cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido per lavoro subordinato
allora è necessario stipulare ed inviare allo Sportello Unico dell'Immigrazione del luogo ove si svolge l'attività di lavoro il Contratto di soggiorno (Mod. Q) entro 5 giorni dall'invio della domanda di emersione

H- IN ATTESA DELLA CONVOCAZIONE

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO

Il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero sia fornita dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria. Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere presentato il certificato di idoneità alloggiativa o la ricevuta attestante l'avvenuta richiesta (rilasciato dal Comune o dalla ASL competenti per territorio) nonché la documentazione dell'effettiva disponibilità dell'alloggio.
Se la locazione è a carico del datore di lavoro, egli ha facoltà di rivalersi delle spese eventualmente sostenute per la messa a disposizione dell'alloggio trattenendo, dalla retribuzione mensile, una somma massima pari ad un terzo del suo importo netto.

L- DOPO LA CONVOCAZIONE PRESSO LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE

IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO AL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO

Il lavoratore extracomunitario verrà convocato presso la Questura per i rilievi fotodattiloscopici e la consegna della documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno. Verrà ulteriormente convocato per la consegna del permesso di soggiorno elettronico.

Venezia, Mestre 4 settembre 2009